

<p>Al fine di dare gli opportuni chiarimenti e fugare dubbi sorti anche a seguito di comunicazioni a volte fuorvianti a volte imprecise da parte degli operatori petroliferi con i quali le Gestioni hanno ovviamente i relativi contratti di affidamento e di fornitura, in ordine alla complessa materia del DAS elettronico (E-DAS) che sostituir◆dal 1 ottobre , ma solo per le fasi a "monte " del Gestore medesimo,chiariamo subito che il documento cartaceo DOVRA' continuare ad essere rilasciato al Gestore e conservato al tradizionale Registro di Carico e Scarico .</p> <p>Il Registro di Carico e Scarico suddetto rimane in vigore perfettamente per le Gestioni che non abbiano "volontariamente" aderito al nuovo Registro Telematico , obbligatorio invece per gli impianti totalmente selfizzati riconducibili alle societ◆partecipate al 100 % dagli operatori petroliferi (Segit per Q8, Ip Service per Ip, Eni Fuel per Eni e cosi' via..)</p> <p>Dal 1 ottobre prossimo quindi, tutti i passaggi " a monte" del destinatario finale, il Gestore appunto, saranno accompagnati da un Das Elettronico monitorato in tempo reale dalla Agenzia delle Dogane, sia a livello di Direzione che a livello dei singoli Uffici Territoriali competenti. Il Das elettronico che conterra' tutti gli elementi gi◆precedentemente noti, piu' l'obbligo di inserire anche il volume dei carburanti alla densit◆convenzionale (dato questo che come Fegica abbiamo richiesto fortemente in quanto possibilmente utile per una ulteriore valutazione dei cali carburanti..) avra' un bollo "virtuale" e ovviamente non piu' a secco . Non sar◆quindi soggetto a contraffazione e consentir◆il monitoraggio costante della circolazione dei carburanti BENZINA e GASOLIO per autotrazione , mentre per il GPL rimarr◆il Das cartaceo per tutti i vari passaggi della filiera distributiva.</p> <p>La Fegica ha partecipato a tutte le riunioni previste dall'Agenzia sia per l'emanazione della Direttoriale del 10 maggio 2020 (che integra e modifica le vecchie norme del 1995 sul Testo Unico sulla circolazione dei prodotti petroliferi destinati ai vari usi, sia il Decreto Ministeriale 210/96, sul quale ritorneremo..) e da ultimo all'incontro del 23 settembre scorso in cui sono emerse tutte le difficult◆degli operatori petroliferi e dei soggetti coinvolti (societ◆petrolifere, operatori privati con depositi, societ◆di ingegneria informatica, autotrasportatori etc..) ad essere pronti per il 1 ottobre prossimo al nuovo sistema di documentazione di accompagnamento della merce (carburanti ad accisa assolta come si dice) e le profonde preoccupazioni che l'intera sistema, dopo circa un anno di sperimentazione "virtuale" , possa andare a regime da subito sono notevoli .</p> <p>Nonostante tal quadro, l'Agenzia delle Dogane ha precisato che il 1 ottobre non ◆una data soggetta a rinvii, avendo fondamento in una Legge dello Stato che ovviamente al momento non ha subito alcuna modifica nonostante la corposa normativa emanata per gestire l'emergenza Covid e per consentire la ripresa di tutte le attivit◆</p> <p>In merito alle difficult◆interpretative comunque, alleghiamo la circolare 36 del 23 settembre scorso che, con la formula delle Domande e Risposte, fornisce una serie di chiarimenti rispetto alla complessa materia.</p> <p>Per brevit◆segnaliamo : Domanda 6 : la risposta conferma che il gestore (indicato dalla normativa come il destinatario non interconnesso) deve continuare ad avere il das in forma cartacea per custodirlo con il Registro di Carico e Scarico.</p> <p>Domanda 12 : forse la piu' importante . La risposta ◆inequivocabile anche se spesso non di pratica attuazione. Viene cioe' confermata la facolta' per il gestore di RIFIUTARE UNA PARTE DELLA CONSEGNA, secondo l'art. 15 comma 3 del DM 210/96 . In una fase delicata come questa in cui le criticit◆sono numerose, questa disposizione dovr◆esser presente e fatta valere - anche collettivamente e con l'intervento del Sindacato -- laddove le nostre controparti insistano sui drop (o minimi di fornitura) e sulle eventuali minacciose sanzioni in caso di mancato rispetto. Domanda 16 : si conferma che il destinatario finale non ha alcuna

responsabilità in ordine alla correttezza dei dati che il "sistema" deve assumere per il buon fine della emissione del Das Elettronico. I dati relativi alla Licenza Utf, al codice Ditta ed eventualmente partita iva e codice fiscale sono già in possesso del fornitore del Gestore e supervisionati dalla Agenzia delle Dogane. Ribadiamo : nessun obbligo in ordine alla correttezza dei dati può essere imputato a Gestore, contrariamente a quanto alcune aziende hanno inteso comunicare ai propri Gestori.

Infine, Domanda 22 sugli scontrini attestanti le quantità scaricate. Questi continuano ad essere emessi in forma cartacea e conservati dalla gestione.

Precisiamo che nessun obbligo è previsto per il Gestore di confermare , sia in modo scritto che in modo informatico (nel gergo "flaggare" su una casella di un pc portatile) l'avvenuta ricezione del prodotto e qualsiasi altro dato in merito alla consegna.

In questo senso l'Agenzia ha colto tutte le nostre riserve e le nostre argomentazioni svolte nei tempi e nei modi opportuni.

NELLE fasi di avvio del nuovo sistema, tuttavia, potrebbero manifestarsi ritardi nelle consegne, o addirittura sospensione dei rifornimenti stessi per le difficoltà di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane alla emissione del Das elettronico.

Ove si dovessero registrare anomalie, la nostra Federazione è ovviamente a disposizione.

[CIRCOLARE 36 DOGANE 23 SETTEMBRE 2020](CIRCOLARE_36_DOGANE_23_SETTEMBRE_2020.pdf)